

DELIBERA DEL 10 MAGGIO 2022 N. 86

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 10 maggio 2022

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare, l'art. 25 recante l'ordinamento degli enti previdenziali pubblici;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020, di nomina del Vice Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019, di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 13, recante disposizioni in materia di indennizzo del danno biologico;

visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, che dispone l'approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

tenuto conto che il sopra citato articolo 13 del decreto 23 febbraio 2000, n. 38, nell'introdurre il riconoscimento dell'indennizzo del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della relativa Tabella, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l'articolo 1, comma 23, che ha disposto un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, quantificato con decreto interministeriale 27 marzo 2009, nella misura dell'8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008;

vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare l'articolo 1, commi 129, 130 e 131, che, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella Tabella indennizzo danno biologico, ha previsto un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico;

visto il decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che ha fissato i criteri e le modalità di attuazione della suddetta norma e ha disposto, a decorrere dal 2014, l'aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall'Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 e ha previsto che l'aumento del 7,57% è aggiuntivo rispetto a quello dell'8,68% di cui al decreto interministeriale soprarichiamato 27 marzo 2009;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e in particolare l'articolo 1, comma 303, che ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente;

visto il decreto ministeriale 23 aprile 2019, n. 45, concernente l'approvazione della nuova "Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale";

visto il decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 187, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico, con il quale sono stati confermati, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico già vigenti dal 1° luglio 2020;

vista la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2020 e il 2021, pari al 1,9%, calcolata secondo i criteri di rivalutazione adottati nei precedenti anni sulla base degli indici Istat;

vista la relazione del Direttore generale in data 3 maggio 2022;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di proporre la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, a decorrere dal 1° luglio 2022, nella misura dell'1,9%.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, quantificata complessivamente in euro 7.794.000,00 per il secondo semestre dell'anno 2022, graverà per euro 4.573.000,00 sulla voce contabile U.1.04.02.02.006.10 "Rendite in regime di d.lgs. n. 38/2000 art. 13" e per euro 3.221.000,00 sulla voce contabile U.1.04.02.02.006.11 "Indennizzo in capitale in regime di d.lgs. n. 38/2000 art. 13", imputabile alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni economiche agli assicurati" del Bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione del relativo decreto.

Il Segretario
f.to Stefania Di Pietro

Il Presidente
f.to Franco Bettoni